

Navilio è tenuto dare a quelli mercanti tutto il danno, & il sconcio & la spesa, che per colpa di lui haveffino fatto, & sostenuto, per havere tanto tardato, se gli mercanti dimandarne gli vorranno, & siano creduti per loro semplice sacramento. Imperò è da intender, che se il Patrone di quella nave, o di quel navilio, che loro in prima haveano noleggiato fusse intervenuto impedimento di Dio, o di mare, o di vento, o di Signoria, & per colpa di lui non sarà rimasto che non fusse venuto in quel tempo, che lui promesso, & accordato haveva con li sopradetti Mercanti: in tale caso il Patrone della nave, o del navilio, che loro noleggiato haveano, non è tenuto alli Mercanti di danno, nè sconcio che loro ne haveffino fatto, poiche per colpa di lui non sarà rimasto, & se gli Mercanti haveffino noleggiato altra Nave o altro Navilio loro sono tenuti a questo patrone di questa nave, o di questo navilio: che loro in prima havevano noleggiato di dare, & consegnare il carico, che loro noleggiato gli haveano, debbanlo havere spedito in quel tempo, che infra loro fu accordato, quando lo noleggiorno, & se gli detti mercanti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quel nolo, che infra loro fu accordato, quando loro noleggiarono, o che se ne accordino con lui, se il Patron della Nave o Navilio ne vuole fare accordo; se non nessuno non lo può forzare: Ancora più, che se il Patrone della Nave, o del Navilio haveffe a sostenere danno o spesa per colpa delli Mercanti, che non haveranno spedito, o non il vorranno spedire in quel tempo che loro promessa li havevano, li detti mercanti sono tenuti del tutto mendare, & restituire, & il Patrone della nave sia creduto per suo giuramento. Et fu fatto perciò questo capitolo, che a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di Signoria nessuno può niente dire, nè contrastare, nè è ragione che lo possa fare, perche ciascuno si guardi, & si debba guardare che faccia in tal modo tutto quello che farà, che non gli possa tornar alcun danno, se lui far lo può.